



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 162/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ TELESTUDIO MODENA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE
“AUREA”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL’ART. 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A)
ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CO.RE.COM. EMILIA ROMAGNA CONTESTAZIONE N. 3/2017 - PROC. 47/17/FB-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 luglio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A), recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS del 2 agosto 2012;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Emilia Romagna del 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia-CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 333/09/CONS, del 25 giugno 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Emilia Romagna;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota prot. n. AL2016.56754 del 9 dicembre 2016 il CO.RE.COM. Emilia Romagna ha richiesto alla società Telestudio Modena S.r.l. con sede in Modena, Strada Albareto n. 43, fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “Aurea”, le registrazioni della programmazione mandata in onda dal 16 settembre 2016 al 14 dicembre 2016 ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni irradiate dal citato servizio.

La suddetta nota del 9 dicembre 2016 veniva inviata a mezzo posta elettronica certificata alla società Telestudio Modena S.r.l. cui seguiva conferma di avvenuta ricezione.

Con nota del 30 dicembre 2016 (n. 178/2017 del 4 gennaio 2017), inviata tramite posta elettronica, la società riferiva che le registrazioni richieste erano state irrimediabilmente perse a causa di un guasto all’apparecchiatura di registrazione documentato dall’attestazione di intervento tecnico rilasciata dalla società Gruppo Maxed di Danesi Emanuele e C S.n.c. Nella citata nota l’emittente precisava di aver predisposto la registrazione su un apposito supporto da inviare al CO.RE.COM. ma a seguito di un accadimento straordinario, l’apparato di registrazione si era spento provocando un blocco del sistema di generazione della corrente; nell’impossibilità di accedere ai dati la Società aveva provveduto a sostituire al più presto il sistema di registrazione con un apparato provvisorio affidando la macchina guasta ad una ditta di fiducia per tentare la riparazione ed il recupero dei dati ma quest’ultima comunicava che il supporto magnetico contenente le registrazioni relative al periodo richiesto risultava danneggiato ed irrecuperabile.

Con provvedimento Contestazione n. 3/2017/APRILE/PROC.N.1.10.22/1 del 12 aprile 2017 il CO.RE.COM. Emilia Romagna ha accertato e contestato alla società Telestudio Modena S.r.l. la violazione della disposizione contenuta nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A) alla delibera dell’Autorità n. 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

La società Telestudio Modena S.r.l. non ha fatto pervenire alcuna memoria o scritto difensivo, né richiesta di audizione a seguito della notifica del citato atto di contestazione n. 3/2017/APRILE/PROC.N.1.10.22/1 del 12 aprile 2017 avvenuta in data 13 aprile 2017.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria, il CO.RE.COM. Emilia Romagna, con deliberazione del 1 giugno 2017 (prot. DELC/2017/54), trasmessa con nota prot. n. 2017 1.10.22.3 del 7 giugno 2017, ha ritenuto di confermare la violazione contestata, proponendo l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale. Al riguardo, si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata da parte della società Telestudio Modena S.r.l. la violazione delle disposizioni di cui all’art. 8,

comma 2, dell'Allegato A), alla delibera n. 353/11/CONS per la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione diffusa dal servizio di media audiovisivo "Aurea" nel periodo compreso tra il 16 settembre 2016 ed il 14 dicembre 2016. La circostanza per la quale la mancata consegna del materiale richiesto dal CO.RE.COM. Emilia Romagna sarebbe stata determinata da un guasto tecnico all'apparato di registrazione non costituisce, infatti, causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'onere della conservazione della registrazione dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, diversamente dalla proposta del CO.RE.COM. Emilia Romagna, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di elevata gravità, considerato che la violazione per mancata conservazione delle registrazioni delle trasmissioni diffuse dall'emittente "Aurea" risulta essersi protratta per l'intero periodo per cui ne è fatto obbligo dalla norma vigente (tre mesi) ed aver precluso in tal modo alle istituzioni competenti l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, con conseguenti possibili indebiti vantaggi per la stessa.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Nel considerare che l'emittente ha dichiarato di aver provveduto a sostituire il sistema di registrazione con un apparato provvisorio solo a seguito della scoperta del guasto all'apparecchiatura avvenuta tardivamente (presumibilmente tre mesi di inefficienza) ed in occasione della richiesta pervenuta dal CO.RE.COM. Emilia Romagna, si rileva che la società non è stata in grado di eliminare le conseguenze dannose della violazione pur avendo affidato la macchina guasta ad una ditta di fiducia nel vano tentativo di recuperare i file delle registrazioni andati irrimediabilmente perduti.

C. Personalità dell'agente

Nel considerare che la società Telestudio Modena S.r.l. non ha cooperato all'attività istruttoria con l'invio di memorie giustificative in relazione ai fatti oggetto di contestazione, si osserva che la stessa non è risultata dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la violazione riscontrata, di cui si presumono dotati i titolari di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione della rilevante perdita di esercizio riscontrata nell'ultimo bilancio disponibile della società Telestudio Modena S.r.l., relativo all'anno 2015, non risultano tali da consentire l'applicazione di una sanzione pecuniaria superiore a quella sopra determinata;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Telestudio Modena S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "*Aurea*", con sede in Modena, Strada Albareto, n. 43, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A), alla delibera n. 353/11/CONS;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.032,00 (milletrentadue/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 162/17/CSP ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 162/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi